



# COMUNE DI POZZOLO FORMIGARO

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**N. 18 DEL 24/06/2014**

Oggetto: **IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) DI CUI ALL'ART. 1 CO. 639 L. 147/2013 COMPOSTA DALL'IMPOSTA MUNICIPALE PRORIA (IMU), DAL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) E DALLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – APPROVAZIONE REGOLAMENTO DISCIPLINANTE LA TASSA SUI RIFIUTI (TARI).**

L'anno **duemilaquattordici**, addì **ventiquattro**, del mese di **giugno**, alle ore **21:15** in Pozzolo Formigaro, nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati in seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano i Signori:

Cognome e nome	Carica	Pr.	As.
1. MILOSCIO DOMENICO	Sindaco	X	
2. PAPPADA' FELICE	Consigliere	X	
3. FERRANDO LUCIA	Consigliere	X	
4. CARBONE ANDREA	Consigliere	X	
5. MAGGIO ROSARIA	Consigliere	X	
6. CARAMAGNA LORENZO	Consigliere	X	
7. BIDONE CARLO	Consigliere	X	
8. BOTTAZZI EMILIANO	Consigliere	X	
9. FUMAI ALICE	Consigliere	X	
10. ORLANDO ENRICO	Consigliere	X	
11. COSTA DARIO	Consigliere		X
12. COLUCCIO PASQUALE	Consigliere	X	
13. MANFREDINI MONICA	Consigliere		X
<b>Totale</b>		<b>11</b>	<b>2</b>

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Sig. Dr. VISCA MARCO il quale provvedere alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Dr. MILOSCIO DOMENICO – Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 18 del 24.6.2014

**OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) DI CUI ALL'ART. 1 CO. 639 L. 147/2013 COMPOSTA DALL'IMPOSTA MUNICIPALE PRORIA (IMU), DAL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) E DALLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – APPROVAZIONE REGOLAMENTO DISCIPLINANTE LA TASSA SUI RIFIUTI (TARI).**

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**PREMESSO** che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-704, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI), destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

**RICORDATO** che la TARI:

- opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del D.Lgs. n. 507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al D.Lgs. n. 22/1997, della Tariffa integrata ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006 nonché del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del D.L. n. 201/2011 (L. n. 211/2011);
- assume natura tributaria, salva l'ipotesi in cui i Comuni che hanno realizzato sistemi puntuali di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 677);
- deve garantire l'integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654);
- fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del d.Lgs. n. 504/1992 (comma 666);

**DATO ATTO** che questo comune, nell'anno 2013, ha applicato il Tributo Comunale sui rifiuti e servizi (TARES) quale prelievo a copertura dei costi del servizio;

**RICHIAMATI** i commi 641-668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti;

**EVIDENZIATO** come la disciplina della TARI contenuta nella legge n. 147/2013 presenta, da un lato, moltissimi profili di analogia con la precedente disciplina della TARES, per quanto attiene il presupposto impositivo, i soggetti passivi, la base imponibile, la disciplina delle riduzioni, mentre dall'altro se ne discosta nella misura in cui il legislatore ha concesso ampi margini di discrezionalità ai Comuni per quanto riguarda:

- a) i criteri di determinazione delle tariffe: non è più vincolante l'applicazione del metodo normalizzato previsto dal DPR n. 158/1999, potendo il Comune applicare un metodo semplificato nel rispetto, comunque, del principio europeo "chi inquina paga". La stessa applicazione del metodo normalizzato, nelle more dell'entrata in vigore del nuovo regolamento, può prevedere deroghe ai coefficienti di produttività dei rifiuti contenuti nell'allegato 1 al DPR n. 158/1999 (comma 652);
- b) la disciplina delle riduzioni e delle agevolazioni, potendo queste ultime essere finanziate sul piano finanziario della TARI ovvero a carico del bilancio (comma 660);

**ATTESO** in particolare che il Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16 (convertito in Legge n. 68/2014), ha modificato la disciplina della tassa sui rifiuti contenuta nella legge n. 147/2013:

- definendo la decorrenza della superficie catastale per la determinazione della base imponibile, la quale scatta dalla emanazione di uno specifico provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate;
- stabilendo l'assoggettabilità a tassa delle superfici in cui si producono rifiuti speciali assimilati agli urbani, alle cui utenze spetta una riduzione della quota variabile della tariffa (comma 649);
- concedendo ulteriori aperture nell'applicazione del metodo normalizzato di cui al DPR n. 158/1999, in quanto, nelle more della revisione di tale regolamento, per il 2014 e 2015 i Comuni possono adottare i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd per la determinazione delle tariffe derogando ai minimi e massimi ivi previsti fino ad un massimo del 50% e possono altresì non considerare il coefficiente Ka per la determinazione della parte fissa della tariffa relativa alle utenze domestiche (comma 652);
- eliminando il limite del 7% per il finanziamento delle agevolazioni a carico del bilancio (comma 660);

**RICHIAMATO** inoltre il comma 682 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, il quale demanda al Regolamento Comunale adottato ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997:

- a) i criteri di determinazione delle tariffe;
- b) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;

- c) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- d) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni che tengano conto della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- e) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo di difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
- f) i termini di versamento del tributo;

**RITENUTO** necessario, con il presente provvedimento, approvare il Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), in forza dell'articolo 52 del d.Lgs. n. 446/1997 e sulla base del quadro normativo vigente;

**VISTO** lo schema di Regolamento predisposto dal competente Ufficio Tributi in attuazione degli indirizzi politico-amministrativi a tal fine formulati dall'Amministrazione Comunale, composto di n. 52 articoli e tre allegati, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

**RELAZIONA** il Responsabile del Servizio Tributi Sig.ra SCALETTA Daniela la quale illustra i contenuti e le finalità del Regolamento sottolineando, in particolare, i criteri di riparto dei costi tra utenze domestiche e non domestiche finalizzati ad un riequilibrio degli stessi e le nuove agevolazioni che sono state ampliate rispetto a quelle previste nel precedente Regolamento disciplinante la TARES, evidenziando anche quelle a favore delle attività produttive che inviano a riciclo rifiuti urbani ed assimilati, i cui oneri sono a carico del Bilancio e non della collettività. Concludendo il Suo intervento il Responsabile ricorda che il riparto dei costi tra utenze domestiche e non è, rispettivamente, pari al 55% e 45%.

Interviene il Consigliere COLUCCIO Pasquale il quale chiede di puntualizzare dettagliatamente le esenzioni e riduzioni della tassa e, a tal fine, il Responsabile del Servizio effettua un'analitica lettura e illustrazione degli artt. 12 e 28 del Regolamento. Interviene anche il Consigliere ORLANDO Enrico il quale, dopo aver chiesto alcuni chiarimenti in merito al limite percentuale di spesa del 7% in materia di agevolazioni precedentemente previsto dalla normativa disciplinante la TARES, chiarimenti forniti dal Responsabile la quale approfondisce ulteriormente e puntualmente le ipotesi di agevolazioni e riduzioni e descrive le modalità di pagamento della tassa.

Il Consigliere ORLANDO preannuncia il proprio voto favorevole in merito all'approvazione del presente Regolamento, che ha anche recepito alcune indicazioni in materia precedentemente formulate dal Gruppo Consiliare da Lui rappresentato, evidenziando che il voto negativo formulato lo scorso anno in merito all'adozione del Regolamento TARES era essenzialmente dovuto al fatto che in quel momento, in alternativa a tale tassa, era ancora possibile applicare la TARSU con un minor aggravio di costi a carico dei cittadini, possibilità venuta meno con l'entrata in vigore della TARI.

A conclusione del Suo intervento il Consigliere manifesta delle riserve sui costi del servizio previsti nel Piano Finanziario, da cui derivano le relative tariffe della tassa a carico della cittadinanza, invitando l'Amministrazione ad attivarsi al fine di ridurli.

Replicano il Sindaco e l'Assessore all'Ambiente PAPPADA' Felice i quali puntualizzano che questo è un obiettivo primario dell'Amministrazione, unitamente a quello di aumentare i contributi attualmente erogati dal CONAI per i rifiuti avviati a recupero.

Dopo costruttiva discussione nella quale, in particolare, il Consigliere ORLANDO Enrico chiede se i costi previsti per l'ampliamento dell' "Isola Ecologica" siano compresi nel summenzionato Piano Finanziario, cui replica l'Assessore all'Ambiente evidenziando che non vi rientrano, in quanto l'opera non determina oneri a carico del Bilancio Comunale essendo realizzata direttamente, a titolo di opera compensativa, da Ditta privata cui era stata a suo tempo concessa l'autorizzazione all'esercizio di attività estrattiva nell'ambito del territorio comunale.

**RITENUTO** di provvedere in merito;

**PRESO ATTO** del parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziaria, rilasciato ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b.) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera m) del Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174 (convertito in Legge n. 213/2012);

**VISTO** l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

**VISTI:**

- il Dm Interno 19 dicembre 2013 (GU n. 302 in data 27 dicembre 2013) il quale ha differito al 28 febbraio 2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2014;
- il Dm Interno 13 febbraio 2014 (GU n. 43 in data 21 febbraio 2014) con il quale è stato prorogato al 30 aprile 2014 il termine di cui sopra;
- il Dm Interno 29 aprile 2014, (GU n. 99 in data 30 aprile 2014) con il quale è stato, da ultimo, prorogato al 31 luglio 2014 il termine di cui sopra;

**RICHIAMATO** infine l'articolo 13, comma 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

*15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.*

**VISTE:**

- la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

**VISTO** il D.Lgs. n. 267/2000;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTO** il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

**PRESO ATTO** del Parere Favorevole del Segretario Comunale in merito alla Legittimità e del Responsabile del Servizio Tributi in merito alla Regolarità Tecnica del presente provvedimento ex art. 49 D.Lgs. 267/2000;

**CON VOTI**, favorevoli unanimi espressi in forma palese

**DELIBERA**

- 1) di approvare il "Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale – I.U.C. - Componente TARP", adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 1, comma 682, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, composto di n. 52 articoli e tre allegati, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che il Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014;
- 3) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);
- 4) di pubblicare il presente regolamento:
  - ♦ sul sito internet del Comune, sezione Servizio Finanziario e Tributi
  - ♦ all'Albo Pretorio del Comune, per 30 giorni consecutivi.
- 5) di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.
- 6) Di dichiarare, ai sensi del 4° comma, dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000, con separata votazione e con voti favorevoli unanimi immediatamente eseguibile la presente Deliberazione.

Letto e sottoscritto

IL PRESIDENTE  
Dr. MILOSCIO DOMENICO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dr. VISCA MARCO

---

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la suesata deliberazione, pubblicata ai sensi della vigente normativa all'Albo Pretorio on line sul sito web istituzionale di questo Comune (art. 32 co 1 L. 69/2009), è divenuta esecutiva ad ogni effetto di legge in data **24 giugno 2014**

- per immediata esecutività dichiarata ai sensi dell'art. 134 co 4 D.Lgs 267/2000

Li, **30 GIU 2014**



IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dr. VISCA MARCO

---

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  
(art. 124, Dec. Leg.vo 18.8.2000 n° 267)

N° \_\_\_\_\_ Reg. Pubbl.

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia della presente deliberazione viene pubblicata il giorno **30 giugno 2014** all'Albo Pretorio on line sul sito web istituzionale di questo Comune (art. 32 co 1 L. 69/2009) per 15 giorni consecutivi.

Addì, **30 giugno 2014**



IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dr. VISCA MARCO

---

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo

Li, **30 giugno 2014**

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dr. VISCA MARCO

